



COMUNE DI SAN GERMANO CHISONE

Provincia di Torino

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 22/2017

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE AI SENSI DELL'ART. 24 DEL D.LGS. 19/08/2016 N. 175 E S.M.I..

L'anno duemiladiciassette addì ventisette del mese di settembre alle ore 20.30, nella sala delle adunanze consiliari, per determinazione del Sindaco ai sensi del D. Lgs. 267/00, con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE, del quale sono membri i Signori:

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTE
REYNAUD Flavio	SINDACO	Sì
BOUNOUS Clara	VICE SINDACO	Sì
MONDINO Valerio	CONSIGLIERE	Sì
ALBERTI Renato	CONSIGLIERE	Sì
FOSSAT Milena	CONSIGLIERE	Sì
GARNERO Stefano	CONSIGLIERE	No
LONG Federica	CONSIGLIERE	Sì
JAHIER Nadia	CONSIGLIERE	Giust.
ZOGGIA Paola	CONSIGLIERE	Sì
MARTINAT Dario	CONSIGLIERE	Giust.
AVONDET Deborah	CONSIGLIERE	Giust.
	Totale Presenti:	7
	Totale Assenti:	4

Assume la presidenza il Sindaco REYNAUD Flavio.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale FILLIOL D.ssa Laura.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Il documento ufficiale è quello firmato digitalmente: per aprirlo utilizzare un programma apposito (vedi link in basso a sinistra). Il file con estensione .pdf viene pubblicato al solo fine di agevolare la lettura e l'accessibilità al documento.

**OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
AI SENSI DELL'ART. 24 DEL D.LGS. 19/08/2016 N. 175 E S.M.I..**

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con D.Lgs. 19.08.2016, n. 175, modificato dal D.Lgs. 16.06.2017, n. 100, in attuazione dell'art. 18 della legge 07.08.2015, n. 124, è stato emanato il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (nel prosieguo TUSP);

DATO ATTO che ai sensi dell'articolo 4 del predetto TUSP:

- le “Amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali né acquisire o mantenere partecipazioni anche di minoranza, in tali società” (comma 1);
- le Amministrazioni pubbliche possono mantenere partecipazioni dirette o indirette in società esclusivamente per lo svolgimento delle seguenti attività (comma 2):
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;
- le Amministrazioni pubbliche possono, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, detenere partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle stesse tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato (comma 3);
- le Amministrazioni pubbliche possono altresì mantenere partecipazioni nelle società aventi ad oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (comma 7);

ATTESO che ai sensi dell'art. 24 del TUSP entro il 30 settembre 2017 l'Ente deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dirette o indirette in società dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016 (data di entrata in vigore del TUSP) individuando quelle non riconducibili ad una delle categorie di cui al sopra citato art. 4;

CONSIDERATO che:

- ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. g) del TUSP: viene definita partecipazione indiretta in una società: “*la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica*”;

- ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b) del TUSP: viene definito la condizione di “controllo” come: *“la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo”*;
- ai sensi dell'art. 2359 C.C. sono considerate società controllate:
 - 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
 - 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
 - 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa;

RITENUTO che non sussistendo le condizioni di cui all'art. 2359 C.C. e la condizione di cui al secondo periodo dell'art. 2, comma 1, lett. b) del TUSP, si prenderanno in considerazione, ai fini della predisposizione del Piano di Revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24 D.lgs. 175/2016 e s.m.i. le sole partecipazioni dirette;

EVIDENZIATO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, TUSP - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, TUSP,
- ricadono in una delle ipotesi sotto elencate previste dall'art. 20, c. 2, TUSP ovvero:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, TUSP, sopra citato;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro (art. 26, comma 12-quinquies, TUSP);
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, TUSP;

RICHIAMATE le norme dell'ordinamento che disciplinano le funzioni ed i compiti dei comuni, l'organizzazione e le forme di gestione dell'attività dell'ente e dei servizi pubblici/di interesse generale ed in particolare:

- l'art. 13 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i. che attribuisce al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, in particolare nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze e tramite forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri comuni e con la provincia;
- l'art. 112 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i. che prevede che gli enti locali, *nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali*”;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 1, comma 2, del TUSP le disposizioni del medesimo devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

VISTO l'esame ricognitivo delle partecipazioni dell'Ente come risultante dalla "Piano di Revisione straordinaria delle partecipazioni - Art. 24 del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i." allegato al presente provvedimento e che ne forma parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che ai sensi del citato art. 24 del TUSP occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente deliberazione;

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 11 in data 12.11.2015 con il quale è stato approvato il piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate del Comune di San Germano Chisone, ai sensi dell'art. 1, comma 612, della legge 23.12.2014, n. 190, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, comma 2, del TUSP;

DATO ATTO che il revisore dei conti dell'Ente con verbale n. 35 in data 25.9.2017, registrato al protocollo dell'Ente al n. 2887 del 25.9.2017 ha espresso parere favorevole in ordine all'approvazione del piano di revisione straordinaria delle partecipazioni – Art. 24 del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i.;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, espressi dai responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

VISTA la Deliberazione della Corte dei Conti Sez. Autonomie n. 19/2017;

RICHIAMATO l'art. 42, comma 2, lett. e), del D.Lgs. n. 267/2000;

CON VOTI FAVOREVOLI 7, CONTRARI 0, ASTENUTI 0 resi per alzata di mano

DELIBERA

- **DI APPROVARE** la ricognizione delle partecipazioni possedute dal Comune di San Germano Chisone alla data del 23 settembre 2016 come risulta dalle "Piano di Revisione straordinaria delle partecipazioni - Art. 24 del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i." allegata alla presente deliberazione, sotto la lettera A per formarne parte integrante e sostanziale.
- **DI DARE ATTO** che, ai sensi di quanto disposto dall'allegato A alla presente, risultano da mantenere le seguenti partecipazioni:
 - a) ACEA Pinerolese Industriale S.p.A.;
 - b) ACEA Servizi Strumentali Territoriali S.r.l.;
 - c) ACEA Pinerolese Energia S.r.l.;

d) Società Metropolitana Acque Torino S.p.A..

- **DI INCARICARE** i competenti uffici ad effettuare le comunicazioni obbligatorie del presente provvedimento secondo quanto previsto all'articolo 24 del TUSP e di inviare lo stesso a tutte le società partecipate dal Comune di San Germano Chisone.
- **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile **CON VOTI FAVOREVOLI 7, CONTRARI 0, ASTENUTI 0** resi per alzata di mano.

La lettura e l'approvazione del presente verbale è rimessa alla prossima assemblea.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to REYNAUD Flavio

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to FILLIOL D.ssa Laura

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 02/10/2017.

San Germano Chisone, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to FILLIOL D.ssa Laura

E' copia conforme all'originale per gli usi consentiti dalla legge.

San Germano Chisone, li 02/10/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
FILLIOL D.ssa Laura

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 27-set-2017

per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

X in quanto è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

San Germano Chisone, li 27-set-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to FILLIOL D.ssa Laura